

REPERTORIO N.

FASCICOLO N.

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventi, questo giorno di giovedì ventitre del mese di luglio

23 luglio 2020

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42.

Davanti a me Dott.ssa **Camilla CHIUSOLI**, Notaio in Granarolo dell'Emilia, iscritta al Collegio Notarile di Bologna, alla presenza dei testimoni:

- TONELLI Avv. ANNAPAOLA, nata a Bologna (BO) il giorno 16 febbraio 1965, domiciliata in Bologna (BO), Viale Panzacchi n. 25;

-

sono comparsi i signori:

- MONTI Dott. CARLO, nato a Vergiate (VA) il 21 giugno 1942 e domiciliato per la carica in Bologna (BO), Via Farini n. 15, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della:

"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA", con sede legale in Bologna (BO), Via Farini n. 15, Codice Fiscale 00499230373, di nazionalità italiana, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Bologna al n. 83, a quanto infra autorizzato dai poteri conferitigli dal vigente Statuto nonché da deliberazione n. 237 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunta in data 19 dicembre 2019, in corso di allibrazione ed esibita in estratto sottoscritto in originale;

- RATTI Dott. ENRICO, nato a La Spezia (SP) il giorno 6 settembre 1953, domiciliato per l'incarico a Bologna (BO), Via delle Donzelle n. 2, nella sua qualità di Procuratore Speciale della:

"FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA", con sede legale in Bologna (BO), Via delle Donzelle n. 2, codice fiscale 00520020371,

di nazionalità italiana, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Bologna al n. 526, a quanto infra autorizzato dai poteri conferitigli con Procura Speciale rogito Notaio Domenico Damascelli in Bologna in data 20 luglio 2020, rep.n. 28471 che, in originale, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunta in data 20 luglio 2020;

- SAVOIA Dott. ALESSANDRO, nato a Cervia (RA) il giorno 5 gennaio 1962,

domiciliato per l'incarico a Bologna (BO), Viale della Fiera n. 20, che interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della società:

"FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE" o, in forma abbreviata, **"BOLOGNAFIERE S.P.A."**, con sede legale in Bologna (BO), viale della Fiera n. 20, costituita in Italia e di nazionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 00312600372,

P. IVA 00312600372,

capitale sociale Euro 106.780.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 367296 del R.E.A., a quanto infra autorizzato dai poteri conferitigli con Procura Speciale a rogito Notaio Federico Rossi in Bologna in data 16 luglio 2020, rep.n. 85218 che, in originale, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società assunta in data 9 luglio 2020;

- **BALESTRA Prof. LUIGI**, nato a Foggia (FG) il giorno 10 agosto 1965, domiciliato a Bologna (BO), Via Santo Stefano n. 11,

Codice Fiscale BLS LGU 65M10 D643I;

- **MASOTTI Dott. MASSIMO**, nato a Bologna (BO) il giorno 7 febbraio 1962, domiciliato a Bologna (BO), Via Andrea Costa n. 228,

Codice Fiscale MST MSM 62B07 A944Y.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa i quali, alla continua presenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

La **"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA"**, la **"FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA"** e la società **"FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE"**, rispettivamente come sopra rappresentate,

ISTITUISCONO

il presente **Trust** avente le seguenti

A. "Definizioni Preliminari"

1. **"Trust"** si riferisce a questo Trust, inteso quale rapporto giuridico che ha la sua fonte in questo atto;
2. **"Disponenti"** si riferisce a chi istituisce il Trust e, quindi, a **"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA"**, **"FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA"** e **"FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE"**;
3. **"Trustee"** si riferisce al Trustee del Trust, ora coincidente con la persona nominata all'**Art.2A**;
4. **"Beneficiario"** si riferisce al Beneficiario del Trust, indentificato all'**Art.4**;
5. **"Fondo in Trust"** si riferisce a quanto individuato e specificato all'**Art.5.A**;
6. **"Beni in Trust"** si riferisce a quanto individuato e specificato all'**Art.5 B**;
7. **"Guardiano"** si riferisce al Guardiano di questo Trust, ora coincidente con la persona nominata all'**Art.6 A**;
8. **"Guardiano Supplente Provvisorio"** si riferisce all' avv. Alessandro Albano iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna;

9. **“Termini del Trust”** o **“Disposizioni”** si riferisce alle Disposizioni contenute in questo atto;
10. **“Comitato Arte e Artisti”** o **“CAR”** si riferisce al Comitato Scientifico individuato all’**Art.10**
11. **“Comitato Collezioni Pubbliche”** o **“CCP”** si riferisce al Comitato Scientifico individuato all’**Art. 11**;
12. **“Comitati”** si riferisce al CPC e al CAR e **“Comitato”** si riferisce indistintamente ad uno fra i predetti;
13. **“Componenti”** si riferisce a tutti i Componenti dei Comitati e **“Componente”** si riferisce indistintamente ad uno fra i predetti;
14. **“Istituzione Bologna Musei”** si riferisce all’ organismo strumentale del Comune di Bologna denominato Istituzione Bologna Musei, costituito ai sensi degli artt. 112-114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e degli artt. 55-58 dello Statuto del Comune di Bologna, per la gestione e il coordinamento del sistema museale dell’area metropolitana della città di Bologna e disciplinato dal Regolamento pubblicato il 7 ottobre 2016, divenuto esecutivo il 5 ottobre 2016, P.G. n.: 294590/2016 n. O.d.G.: 273/2016N Archivio: 103;
15. **“Donatore”** si riferisce a qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica, italiana o estera, che doni somme al Trust per il perseguimento del suo scopo come di seguito individuato;
16. **"Autorizzazione"** si riferisce all'Autorizzazione che secondo i Termini del Trust si deve previamente richiedere ad un determinato soggetto prima di poter compiere un atto con l'effetto di rendere tale atto attuabile solo se l'Autorizzazione è stata concessa;
17. **"Disposizione Vincolante"** si riferisce alla Disposizione Vincolante che secondo i Termini del Trust emette un determinato soggetto e la Disposizione Vincolante ha contenuto integralmente vincolante per il destinatario della stessa;

18. "**Opinione**" si riferisce all' Opinione che secondo i Termini del Trust emette un determinato soggetto e non ha contenuto vincolante per il destinatario della stessa;
19. "**Convenzione**" si riferisce alla *Convenzione applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento*, adottata a L'Aja l' 1 luglio 1985 (entrata in vigore l' 1 gennaio 1992) ratificata integralmente con ordine di esecuzione dallo Stato italiano con l. n. 364 del 16 ottobre 1989:

per le quali si precisa che:

- a. costituiscono "**Definizioni Preliminari**" quelle di sopra esposte nonché le ulteriori contenute nelle **Parti** da **I.** a **V.** di questo Atto, distinguibili in quanto, la prima volta che compaiono in questo Atto sono evidenziate in **neretto**, tra "..." ed usando un Sostantivo, o più Sostantivi, con iniziale Lettera Maiuscola che, quest'ultima, si mantiene nel corso di tutto l'Atto;
- b. a ciascuna Definizione Preliminare viene attribuito un preciso e limitato significato che rappresenta il solo significato al quale rifarsi ai fini di corretta interpretazione (c.d "*Construction*") di questo Trust;
- c. per gli effetti delle **Lettere a.** e **b.** che precedono il medesimo sostantivo che si dovesse trovare nel corso dell'Atto ma che non abbia l'iniziale Lettera Maiuscola deve intendersi avere il significato generalmente lui attribuibile e non specificatamente quello di cui alla Definizione Preliminare;
- d. la Definizione resa al maschile del Sostantivo vale anche per il suo femminile e resa al singolare del Sostantivo vale anche per il suo plurale.

Parte I.

Dati di base

Art. 1 Trust, Denominazione, irrevocabilità

A. Il Trust è il rapporto giuridico che nasce da questo "**Atto**".

B. Il Trust è:

1. irrevocabile;
2. identificato per mezzo della denominazione "**Trust Per L'Arte Contemporanea**".

Art. 2 Il Trustee

A. Trustee del Trust è il dott. comm. **Massimo Masotti**, che accetta.

B. L'ufficio di Trustee del Trust non può essere svolto da un Disponente o dal Beneficiario.

Art. 3 Lo “Scopo” del Trust

A. I disponenti intendono contribuire al posizionamento della città di Bologna come una delle capitali del contemporaneo inteso in tutte le sue diverse espressioni rafforzando, in questo caso, il ruolo di MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna e dell'Area Arte Moderna e Contemporanea dell'Istituzione Bologna Musei. Una valorizzazione del ruolo di MAMbo permetterà una crescita dell'intero sistema del contemporaneo in cui ArteFiera costituisce un importante soggetto. A tal fine desiderano dar vita ad un fondo specificamente destinato alle seguenti iniziative:

- 1) **“Grandi Mostre”** che realizzino eventi espositivi di caratura internazionale e che rappresentino mostre in grado di definire la linea scientifica e culturale della città, portandovi importanti artisti italiani ed internazionali, con il duplice intento di offrire al pubblico una visione sulle più importanti e urgenti ricerche delle arti visive contemporanee ed esportare un'immagine della città, e del suo sistema dell'arte, all'avanguardia in questo tipo di ricerca, con un occhio di riguardo ad artisti mai presentati prima in Italia, alle opere prodotte esclusivamente per il nostro contesto o per temi capaci di confrontarsi sia con la contemporaneità, sia con l'eredità culturale della storia del territorio, valorizzando la ricerca sull'arte italiana, sugli artisti delle nuove generazioni e sull'uso di media e tecnologie sperimentali ed innovative;
- 2) **“Esperienze Storico-Artistiche del Territorio** che contribuiscano alla conoscenza e contestualizzazione dei fenomeni del contemporaneo, approfondendo la nostra storia recente e gli eventi che l'hanno caratterizzata, con uno sguardo attento alle più determinanti

esperienze del passato, dando giusto risalto al ruolo della città, come comunità sociale preposta a custodire la storia, rendendola visibile e comprensibile grazie ad iniziative che consistano nella realizzazione di progetti espositivi, più contenuti nelle dimensioni e più frequenti nel tempo, che abbiano l'obiettivo di far emergere le esperienze passate e presenti del territorio bolognese ed emiliano-romagnolo, lasciando un' eredità culturale che fornisca gli strumenti necessari a capire la proposta di oggi, con il supporto di una ricerca archivistica e storica in grado di mettere in network le plurime istituzioni culturali del territorio da restituire al pubblico, mantenendo aggiornato, vivo e contemporaneo il messaggio che vuole trasmettersi;

- 3) **“Residenze Per Artisti”** in quanto strumenti fondamentali per incrementare il dibattito sul nostro contesto geografico, accogliendo nuove voci ed esperienze tali da far sì che la città, e le sue voci, possano essere indagate con sguardi e linguaggi nuovi, così conseguendo un obiettivo necessario allo sviluppo del contemporaneo a Bologna, per il tramite dell'avvio di progetti di residenza per artisti internazionali che diano la possibilità di risiedere per un periodo nella nostra città, pensare ad un progetto su di essa, realizzarlo con maestranze locali e mostrarlo nelle nostre sedi espositive, con l' obiettivo, di lungo sguardo, di collocare Bologna fra le sedi ambite per i diversi e prestigiosi network di residenze per artisti internazionali anche in ragione del valore aggiunto rappresentato dalla città stessa, luogo di inesauribili suggestioni e contesto attivo nel panorama dell'arte contemporanea internazionale.

Per l'anno 2020 è previsto un progetto speciale che amplia la logica delle residenze per venire incontro alle necessità di questo momento storico senza precedenti che ha reso necessaria una riflessione sulla natura e il ruolo del museo all'interno della città e della sua comunità di riferimento. Il progetto ha l'obiettivo di dare supporto all'arte

contemporanea e prevede che la Sala delle Ciminiere venga completamente messa a disposizione degli artisti per creare studi, spazi di lavoro, cantieri di produzione coordinata. In un'ottica di cooperazione e networking tra istituzioni culturali del territorio potranno inoltre essere attivati in altri spazi del museo laboratori per attività di falegnameria, registrazione/montaggio video, stamperia e camera oscura, gruppi di lettura, sala musica, sperimentazione nuove tecnologie, etc.;

- 4) **“Collezioni Pubbliche”** ossia il consolidamento e la valorizzazione delle collezioni bolognesi pubbliche di opere di arte italiana dagli anni '50 ad oggi, affinché il sistema dell'arte cittadino dimostri un costante interessamento all'ampliamento e aggiornamento della propria collezione a disposizione del pubblico, valutando acquisizioni che riguardino artisti trattati da rassegne presenti e passate delle istituzioni operanti sul territorio, artisti in grado di completare una rappresentazione esaustiva dei fenomeni artistici italiani più interessanti, artisti di riferimento per Bologna, nel contesto, o in occasione, di importanti eventi cittadini quali ArteFiera, mostre promosse da istituzioni cittadine, Open Tour, gallerie private bolognesi o artisti locali.

B. Quanto alla **Lettera A.** che precede costituisce lo “Scopo” del Trust.

Art.4 Il “Beneficiario”

A. Beneficiario del Trust è il **Comune di Bologna** in persona del Sindaco in carica *pro tempore*.

B. Il Beneficiario è irrevocabile e nessuna altra persona o ente può divenire o essere considerata beneficiaria del Trust.

Art. 5 Il Fondo in Trust, i Beni in Trust

A. Per Fondo in Trust si intende:

1. la somma di:

- a. Euro 30.000 (trentamila) che qui contestualmente

"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA"

trasferisce a mezzo assegno circolare in proprietà al Trustee, che accetta, per il perseguimento dello Scopo;

- b. Euro 30.000 (trentamila) che qui contestualmente **"FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA"** trasferisce a mezzo assegno in proprietà al Trustee, che accetta, per il perseguimento dello Scopo;
- c. Euro 30.000 (trentamila) che qui contestualmente **"FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE"** trasferisce a mezzo assegno circolare in proprietà al Trustee, che accetta, per il perseguimento dello Scopo;

la copia dei detti assegni si allega, in unico corpo, al presente atto sotto la **lettera "C"**, previa approvazione e sottoscrizione dei signori componenti, dei testimoni e di me Notaio;

2. qualsiasi ulteriore somma trasferita da un Disponente o da un Donatore in proprietà al Trustee per il perseguimento dello Scopo;

3. ogni reddito del Fondo in Trust che il Trustee vi accumuli.

B. Per "Beni in Trust" si intendono:

- 1. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in Trust;
- 2. i frutti e le utilità da essi derivate.

C. I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio, da convenzioni matrimoniali o altre convenzioni di sorta, non formano oggetto della sua successione ereditaria e non fanno parte del suo eventuale fallimento.

Art. 6 Il Guardiano

A. Guardiano del Trust è l'Avv. **Luigi Balestra** che accetta.

B. L'ufficio di Guardiano del Trust:

1. è svolto esclusivamente da una persona fisica che sia iscritta:
 - a. all’Ordine degli Avvocati di Bologna; oppure
 - b. all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna; oppure
 - c. al Collegio dei Notai di Bologna;
2. non può mai:
 - a. venir meno nel corso della “**Durata del Trust**”
 - b. essere svolto da un Disponente o dal Beneficiario.

Art. 7 La “Durata del Trust”; devoluzione del Fondo in Trust al Termine Finale

A. Per “Durata del Trust” si intende il periodo:

1. il cui “**Termine Iniziale**” è la data di istituzione del presente Atto che coincide con la sottoscrizione dello stesso da parte dei Disponenti, del Trustee e del Guardiano per accettazione dei rispettivi uffici;
2. il cui “**Termine Finale**” è il giorno in cui il Trustee dichiara intervenuta la cessazione del Trust perché lo Scopo non è più perseguibile per sopravvenuta motivata ragione e comunque non oltre 80 anni dal Termine Iniziale.

B. Sopraggiunto il Termine Finale, l’eventuale residuo attivo del Fondo in Trust è devoluto alla Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.

Art. 8 La “Legge Regolatrice”

A. Il Trust è regolato dalla Legge di Jersey, Isole del Canale (*Jersey Trusts Law 1984* e successive modifiche) in quanto legge liberamente scelta dai Disponenti ex art. 6 della Convenzione.

PARTE II.

Attuazione dello Scopo

Art. 9 I Comitati: caratteristiche comuni ad entrambi i Comitati

A. Ciascun Comitato:

1. dura in carica 2 anni e ciascun Componente è rieleggibile;
2. è composto da persone fisiche:
 - a. in numero dispari, compreso fra il minimo di 3 e il massimo di 5 persone;
 - b. estranee al Beneficiario e quindi non legate ad esso da nessun rapporto di lavoro subordinato, dirigenziale o incarichi *pro bono*;
 - c. che contribuiscono con la loro competenza e professionalità alla realizzazione dello Scopo;
3. assume le decisioni che gli sono conferite dalle Disposizioni del Trust, a maggioranza dei suoi Componenti;
4. elegge al suo interno il “**Presidente**” del proprio Comitato.

B. Il Presidente di ciascun Comitato:

1. liberamente determina la data, il luogo, i mezzi e i modi delle riunioni del proprio Comitato. Sarà privilegiata la modalità telematica;
2. elegge la “**Sede del Comitato**” ai sensi dell’**Art.35** o dell’**Art. 36**;
3. comunica al Trustee e al Guardiano la “**Decisione del Comitato**” ai sensi dell’**Art.12** o dell’**Art. 13**;
4. è il solo legittimato a firmare qualsiasi comunicazione diretta al Trustee o al Guardiano.

C. Ciascun Componente può dimettersi dal suo ufficio e, nel rispetto di quanto alla **Lettera A. che precede:**

1. il Presidente del Comitato elegge il successore;
2. se le dimissioni sono rese dal Presidente del Comitato, i restanti Componenti eleggono il successore e nominano il nuovo presidente del Comitato;
3. nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si addivenga alla nomina del componente del Comitato che succeda a quello venuto meno, la nomina spetta al Preside, in carica *pro tempore*, della Facoltà di Storia dell’Arte dell’Università di Bologna.

D. L'ufficio di Componente o Presidente di un Comitato è a titolo gratuito. Possono essere previsti dei rimborsi per le spese sostenute per partecipare alle riunioni dei comitati nei casi in cui queste non vengano svolte in modalità telematica.

Art. 10 Il Comitato Arte e Artisti

A. Il Comitato Arte e Artisti, in ragione delle specifiche competenze dei suoi Componenti, è preposto ad assumere liberamente e con assoluta discrezionalità, le Decisioni in ordine alle “**Proposte**” che attengono alle Grandi Mostre, Esperienze Storico-Artistiche Territoriali o Residenze Per Artisti, di cui all’ **Art.3 A.1,2 e 3.**

B. Il Comitato Arte e Artisti è composto da:

1. Cristiana Perrella;
2. Lorenzo Giusti;
3. Letizia Ragaglia.

C. La Presidente del Comitato Arte ed Artisti è Cristiana Perrella.

Art. 11 Il Comitato Collezioni Pubbliche

A. Il Comitato Collezioni Pubbliche, in ragione delle specifiche competenze dei suoi Componenti, è preposto ad assumere liberamente e con assoluta discrezionalità, le Decisioni che attengono alle Collezioni Pubbliche di cui all’ **Art. 3 A.4.**

B. Il Comitato Collezioni Pubbliche è composto da:

1. Sarah Cosulich;
2. Claudio Spadoni;
3. Chiara Parisi.

C. Il Presidente del Comitato Collezioni Pubbliche è Sarah Cosulich.

Art. 12 La “Proposta per il CAR”, la Decisione del Comitato Arte e Artisti

A. Il Presidente del CAR è a disposizione per ricevere le Proposte relative a progetti, iniziative o qualsiasi altro evento che rientri nello Scopo di cui all’ **Art.3 A. 1,2 e 3,** e quindi per Grandi Mostre, Esperienze Storico-Artistiche

Territoriali o Residenze Per Artisti, purché il Proponente:

1. formuli dettagliatamente la Proposta per iscritto, riportando ogni informazione utile circa i luoghi, i tempi, i soggetti coinvolti, le autorizzazioni necessarie e qualsiasi altro elemento necessario a ritenere la Proposta completa ed esaustiva;
2. indichi a quale delle 3 iniziative suddette appartiene la Proposta;
3. unisca alla Proposta un preventivo dettagliato dei costi, i tempi e le modalità di pagamento.

B. Il Comitato Arte ed Artisti, con una Disposizione Vincolante, comunica al Trustee le Proposte alle quali ha deliberato di dar corso e il Trustee si attiene alla stessa per darvi esecuzione e quindi attuarle.

Art. 13 Le Decisioni del Comitato Collezioni Pubbliche

A. Il Comitato Collezioni Pubbliche decide sulle possibili acquisizioni di opere d'arte esposte nel corso di eventi, fiere d'arte, mostre, gallerie o iniziative cittadine ai sensi dell'**Art.3 A.4.**

B. La Decisione del Comitato Collezioni Pubbliche si concretizza nella Disposizione Vincolante al Trustee, ad acquistare le opere selezionate.

C. Il Trustee, acquistate le opere selezionate, le dona al Beneficiario e quindi al Comune di Bologna affinché entrino a far parte delle Collezioni Pubbliche della Città di Bologna.

Art. 14 La “Pagina Pubblica” del Trust

A. Con “Pagina Pubblica” del Trust si intende la pagina pubblicata *on line* nel sito del Trustee e sul sito di Istituzione Bologna Musei, liberamente accessibile da chiunque e contenente:

1. il testo completo di questo Atto Istitutivo di Trust;
2. i dati identificativi di:
 - a. il Trustee;
 - b. il Guardiano;
 - c. i Comitati;
 - d. la “Sede del Trust” con la precisazione di fare riferimento ad

essa per qualsiasi informazione;

- 3.ogni informazione necessarie affinché possano formularsi Proposte al Comitato Arte e Artisti segnalare iniziative o eventi al Comitato Collezioni Pubbliche;
- 4.le Decisioni del CAR e le Decisioni del CCP;
- 5.l'invito a contribuire alla realizzazione dello Scopo per mezzo di donazioni, con l'indicazione dei dati completi del conto corrente in Trust;
- 6.ogni altra informazione che le Disposizioni del Trust richiedono siano riportate nella Pagina Pubblica;
- 7qualsiasi ulteriore informazione ritenuta utile dal Trustee, comprese quelle che riguardino i Donatori e le specifiche posizioni o riconoscimenti loro attribuiti in ragione delle donazioni effettuate.

B. Il Trustee può decidere che un'informazione costituisca un dato sensibile come inteso dalla legge italiana e dunque non darne notizia sulla Pagina Pubblica.

Art. 15 I Donatori

- A.** Il Trustee accetta le sole Donazioni che ritenga coerenti ed utili allo Scopo.
- B.** Il Donatore non acquisisce alcun diritto sul Trust, sul perseguimento dello Scopo e quindi alcun potere di intervento o diritto ad essere consultato.
- C.** Fermo quanto previsto alla **Lettera B** che precede, il Trustee congiuntamente con il Guardiano può riconoscere ai Donatori particolari menzioni in ragione delle donazioni effettuate, riportandole nella Pagina Pubblica.

Art. 16 Ripartizione eventuale del Fondo in Trust

A. Il Trustee, congiuntamente con il Guardiano, può decidere che per uno o più anni, il Fondo in Trust venga impiegato entro determinati limiti o percentuali per ciascuna delle 4 iniziative di cui all' **Art. 3A** che caratterizzano lo Scopo e, in tale ipotesi:

- 1.ne informa i Presidenti dei Comitati;

2. nessuna delle 4 iniziative può avere singolarmente una stima di impiego superiore al 50% della consistenza del Fondo in Trust.

Parte III.

Il Trustee

Art.17 Poteri del Trustee e Posizione del Trustee rispetto ai Beni in Trust

A. I Beni in Trust sono in piena proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga e li impieghi esclusivamente per il perseguimento dello Scopo.

B. Nell'esercizio di qualunque sua funzione, il Trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario e dunque gode ed esercita i diritti e poteri che la legge italiana gli riconosce, nel rispetto dello Scopo e fermi i limiti enunciati in questo Atto.

C. Il Trustee:

1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in Trust;
2. può comparire nella sua qualità innanzi a notai o pubbliche autorità;
3. può rivolgersi al Guardiano in qualsiasi momento per richiedere Opinioni;
4. può rivolgersi al giudice ogni volta in cui lo ritenga opportuno.

Art. 18 Doveri del Trustee

A. Oltre a quanto previsto, dalle Disposizioni del Trust, il Trustee:

1. agisce o resiste in un giudizio solo se Autorizzato dal Guardiano;
2. si conforma sempre ad una Disposizione Vincolante o Autorizzazione

Art. 19 Segregazione, custodia, mandati

A. Il Trustee custodisce i Beni in Trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e il possesso.

B. Il Trustee tiene i Beni in Trust separati dai propri e da qualunque altro bene del quale sia Trustee, beneficiario o che detenga ad altro titolo giudico e distintamente identificabili. Inoltre:

1. cura ogni adempimento necessario per rendere opponibile il suo titolo di proprietà, nella sua qualità di Trustee del Trust, sui beni facenti parte

del Fondo in Trust;

2. quando si tratta di beni iscritti in registri pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di Trustee o in ogni altro modo che palesi l'esistenza del Trust e lo Scopo;

3. ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di Trustee o in altro che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma è depositata su conti allo stesso intestati in qualità di Trustee del Trust.

C. Il Trustee può chiedere al giudice di accertare che determinati beni o diritti sono inclusi fra i Beni in Trust.

Art. 20 Il “Libro degli Eventi”, documenti del Trust

A. Il Trustee istituisce, mantiene ed aggiorna il Libro degli Eventi vidimato in ogni pagina da un notaio.

B. Il Trustee annota nel Libro degli Eventi:

1. ogni fatto che riguardi il Trust, i soggetti in esso menzionati e lo Scopo;

2. l'evento, fatto o documento di cui ritenga opportuno conservare memoria;

3. gli estremi e il contenuto degli atti per i quali è prevista forma scritta o autentica e di essi il Trustee conserva una raccolta completa.

C. Il Trustee esibisce il Libro degli Eventi al Guardiano non appena gliene facciano richiesta.

D. Chiunque:

1. contragga con il Trustee;

2. entri in contatto con il Trustee per una legittima ragione o titolo;

è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

E. Il Trustee conserva il Libro degli Eventi e ogni documento del Trust presso la Sede del Trust.

Art. 21 “Rendiconto”, i “Costi del Trust”

A. Il Rendiconto costituisce obbligo ed onere del Trustee al quale ottempera scrupolosamente tenendo conto di queste linee guida:

1. ciascuna Proposta Autorizzata, e fatto ad essa relativo, è un evento da rendicontarsi per poste autonome;
 2. qualora vi fossero Donazioni, se ne deve dare menzione separata rispetto ai beni apportati dai Disponenti nel corso della Durata del Trust;
 3. i Costi del Trust, debitamente documentati, sono rappresentati da:
 - a. il compenso del Trustee;
 - b. il rimborso delle spese vive sostenute dal Trustee e dal Guardiano per l'esercizio dell'ufficio;
 - c. il rimborso per le spese sostenute da Presidente e Componenti dei Comitati per partecipare a riunioni nei casi in cui queste non vengano svolte in modalità telematica;
 - d. qualsiasi imposta di legge;
 - e. i costi necessari al trasporto delle opere selezionate ai sensi dell'Art. 13 presso la sede indicata dal Beneficiario.
- B.** Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di supporto necessaria, o relativa, a qualsiasi operazione.
- C.** I documenti fiscali relativi ai pagamenti effettuati sono:
1. riportati nel Rendiconto;
 2. conservati in originale dal Trustee fra i documenti del Trust;
 3. visionabili dal Guardiano in ogni momento.
- D.** Il Trustee congiuntamente con il Guardiano determina le modalità e tempistiche in base alle quali il Trustee deve procedere al Rendiconto purché abbia una cadenza almeno annuale.
- E.** Il Trustee è tenuto a dare al Guardiano qualsiasi informazione richiesta.
- F.** L'approvazione o la mancata approvazione del Rendiconto spetta al Guardiano.
- G.** Il Rendiconto approvato manleva il Trustee in via definitiva anche nei confronti del suo successore, salve ipotesi di grave negligenza, imprudenza o imperizia del Trustee nella redazione del Rendiconto, e in generale nella

gestione dei Beni in Trust, scoperte successivamente alla approvazione del Rendiconto

H. La mancata approvazione del Rendiconto può comportare la decadenza del Trustee dall'ufficio se a ciò si determina il Guardiano.

I. Il Trustee, sentita l'Opinione del Guardiano, può decidere:

1. quale parte del Rendiconto ritenga opportuno o strategico pubblicare nella Pagina Pubblica;
2. se fornire informazioni, su voci del Rendiconto non riportate sulla Pagina Pubblica, a chi ne facesse richiesta.

Art. 22 Conflitto di interessi

A. Il Trustee non può direttamente, indirettamente, né per interposta persona ritrarre alcun vantaggio personale dal suo ufficio.

B. Il Trustee che versi in una potenziale situazione di conflitto di interessi, può procedere all'operazione in conflitto qualora il Guardiano lo abbia Autorizzato.

Art. 23 Responsabilità del Trustee

A. Il Trustee è responsabile in caso di violazione dell'obbligazione fiduciaria che ha assunto con l'accettazione dell'ufficio come intesa:

1. la Legge Regolatrice ("*breach of trust*" o "*breach of duties*");
2. il diritto dei trust generalmente applicato anche dalla Legge Regolatrice;
3. la legge italiana per quanto analogicamente applicabile.

B. In una qualunque operazione il Trustee informa l'altra parte interessata che egli sta agendo quale Trustee e così facendo qualsiasi pretesa di tale altra parte può essere soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in Trust.

C. Il Trustee non è responsabile per le azioni che abbia intrapreso in conformità alla Disposizione Vincolante o Autorizzazione del Guardiano o di un Comitato.

Art. 24 Responsabilità del Trustee rispetto al Beneficiario

A. Il Trustee non ha alcuna responsabilità o potere in ordine a:

1. la scelta dei Componenti i Comitati;
2. le Decisioni dei Comitati.

B. L'attuazione dello Scopo rappresenta l'obbligazione fiduciaria conferita al Trustee, dai Disponenti e, per gli effetti, il Beneficiario o i Disponenti non hanno alcun diritto di sindacato a riguardo.

Art. 25 “Successione del Trustee”

A. Il Trustee rimane in carica fintanto che non si verifichi il primo fra i seguenti eventi:

1. dimissioni;
2. decadenza;
3. revoca.

B. Il Trustee:

1. può dimettersi in qualsiasi momento ma rimane in carica sino all'accettazione del suo successore;
2. decade con effetti immediati dall'ufficio nel caso, non essendo stato approvato il Rendiconto, il Guardiano decida di dichiararlo decaduto dall'ufficio;
3. può essere revocato dal Guardiano quando ha violato l'obbligazione fiduciaria che con l'accettazione del suo ufficio ha assunto.

C. La nomina del successore del Trustee spetta, a prescindere dall'evento che abbia determinato la cessazione del Trustee in carica, al Guardiano, nel rispetto dei requisiti di cui all'**Art. 2B**.

D. In caso di *vacatio* dell'ufficio di Trustee, il Guardiano assume la carica e, fintanto che il successore del Trustee non abbia accettato l'ufficio, assume tutti i poteri, diritti e doveri del Trustee, come previsti dalle Disposizioni del Trust, dalla Legge Regolatrice e dal diritto dei trust.

E. Il Guardiano:

1. comunica al Beneficiario qualsiasi vicenda che dia luogo a, o riguardi, la successione del Trustee;
2. decide i modi nei quali dare comunicazione sulla Pagina Pubblica

dell'avvenuta successione del Trustee, nel rispetto della privacy del Trustee uscente.

Art. 26 Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento dell'ufficio di Trustee

A. Il Trustee, in caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi titolo, perde ogni diritto sui Beni in Trust e:

1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti del Trustee sui Beni in Trust;
2. compare ed interviene all'atto formale di trasferimento del Fondo del Trustee al suo successore;
3. consegna al nuovo Trustee, o al Guardiano provvisoriamente in carica nell'ufficio di Trustee, i Beni in Trust, il Libro degli Eventi e ogni documento del Trust;
4. fornisce al nuovo Trustee; o al Guardiano provvisoriamente in carica nell'ufficio di Trustee, ogni informazione e ragguaglio che lo metta in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso senza indugio dei Beni in Trust e di assolvere ogni obbligazione inerente l'ufficio.

B. Il Trustee che cessa dall'ufficio può fare copia di quegli atti e documenti che gli servano unicamente nel caso di azione proposta direttamente contro di lui.

Art. 27 Compenso del Trustee

A. Il Trustee ha diritto ad un compenso per l'esercizio dell'ufficio che determina:

1. con i Disponenti, per quanto attiene al Trustee oggi nominato;
2. congiuntamente con il Guardiano per quanto attiene al Trustee che succeda al Trustee oggi nominato.

Parte IV.

Il Guardiano

Art. 28 Poteri del Guardiano, carica onoraria

A. I poteri del Guardiano sono fiduciari e dunque da intendersi esclusivamente rivolti ad assicurare il perseguimento dello Scopo e nell'interesse del Beneficiario.

B. Il Guardiano:

1. agisce secondo con correttezza, buona fede ed imparzialità;
2. ha facoltà di esprimere la sua Opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non richiesta dallo stesso.

C. Il Guardiano svolge l'ufficio a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sopportate per lo svolgimento dell'ufficio, purché debitamente documentate.

Art. 29 “Successione del Guardiano”

A. Il Guardiano rimane in carica fintanto che non si verifichi il primo fra i seguenti eventi:

1. dimissioni;
2. revoca;
3. decadenza che si ha nel momento in cui il Guardiano dovesse decedere ovvero essere interdetto, inabilitato o ammesso alla procedura di cui agli artt. 404 e ss cc.

B. Cessato il Guardiano per uno qualsiasi dei motivi suddetti, gli succede l'avv. Alessandro Albano e qualora questi non possa o non voglia accettare, la persona nominata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nel rispetto di quanto previsto all' **Art. 6B**.

C. il Guardiano Supplente Provvisorio acquisisce i pieni poteri, diritti ed obblighi che le Disposizioni del Trust conferiscono al Guardiano, nel caso in cui:

1. per il verificarsi del presupposto di cui all' **Art. 25D**, il Guardiano svolga temporaneamente l'ufficio di Trustee;
2. l'ufficio di Guardiano del Trust sia vacante per qualsiasi ragione.

D. Il Guardiano può essere revocato dal giudice, su istanza di chi vi abbia

interesse, quando abbia violato l'obbligazione fiduciaria che con l'accettazione del suo ufficio.

E. Il Guardiano cessato dall'ufficio per qualsiasi motivo ha il dovere di fornire al suo successore ogni informazione o ragguaglio tale da metterlo subito in condizione di esercitare l'ufficio con piena conoscenza di ogni fatto inerente il Trust.

Parte V.

Disposizioni finali

Art. 30 La legge italiana e la Legge Regolatrice

A. Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge italiana e dalla Legge regolatrice.

B. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni siti in Italia, o comunque circolanti in Italia, sono regolati dalla legge italiana.

C. Per l'applicazione della legge italiana, il Trustee è considerato quale gestore di beni che sono di sua piena ed esclusiva proprietà dal punto di vista della titolarità del relativo diritto dominicale, sebbene l'esercizio di tale diritto sia destinato esclusivamente a soddisfare lo Scopo.

D. Il Guardiano congiuntamente con il Trustee possono in qualsiasi momento sostituire la Legge Regolatrice con altra legge rispetto alla quale siano validi sia il Trust, sia le sue principali Disposizioni, modificando conseguentemente i Termini del Trust secondo le disposizioni della nuova legge regolatrice.

Art. 31 Giurisdizione, foro esclusivo

A. Ogni controversia relativa al Trust, Trustee, Guardiano o all'amministrazione del Fondo in Trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta al giudice italiano, foro esclusivo di Bologna.

B. Ogni procedimento finalizzato a far pronunciare al giudice la nomina o la revoca del Trustee, guardiano o ad impartire direttive e prescrizioni è proposta esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, foro esclusivo di Bologna.

Art. 32 “Sede del Trust”

A. Il Trustee elegge quale Sede del Trust, del Trustee, dell’amministrazione del Fondo in Trust e quale domicilio presso il quale ogni comunicazione a lui diretta deve essere inviata la sede sita in Bologna, via Andrea Costa 228 tel. 051 6176711; email m.masotti@lslex.com; posta elettronica certificata massimo.masotti@pec.lslex.com

B. La contabilità e ogni atto e documento del Trust sono custoditi presso la Sede del Trust.

C. Il Trustee può modificare la Sede del Trust dandone comunicazione:

1. al Guardiani e al Beneficiario, a mezzo mail;
2. ai terzi per il tramite della Pagina Pubblica.

D. Ogni comunicazione diretta al Trustee che pervenga ad un recapito diverso dalla Sede del Trust è priva di valore.

Art. 33 “Sede del Guardiano”

A. Il Guardiano elegge quale Sede del Guardiano e quale domicilio presso il quale ogni comunicazione allo stesso diretta deve essere inviata presso via Santo Stefano 11, 40125 Bologna.

B. Il Guardiano può modificare la Sede del Guardiano dandone comunicazione:

1. al Trustee e al Beneficiario, a mezzo mail;
2. ai terzi per il tramite della Pagina Pubblica.

C. Ogni comunicazione diretta al Guardiano che pervenga ad un recapito diverso dalla Sede del Guardiano è priva di valore.

Art. 34 “Sede del Beneficiario”

A. Il Beneficiario:

1. indica nel Direttore di Istituzione Bologna Musei in carica *pro tempore*, oggi il dott. Maurizio Ferretti, la persona alla quale deve essere inviata ogni comunicazione destinata al Beneficiario;
2. elegge quale Sede del Beneficiario l’ufficio del Direttore di Istituzione Bologna Musei in via Don Minzoni 14, 40121 Bologna

email istituzionebolognamusei@comune.bologna.it, posta elettronica certificata ProtocolloGenerale@pec.comune.bologna.it.

B. Ogni comunicazione diretta al Beneficiario che pervenga ad un recapito diverso dalla Sede del Beneficiario è priva di valore.

Art. 35 “Sede del Comitato Arte ed Artisti”

A. La Sede del Comitato Arte ed Artisti è in Viale della Repubblica 277, 59100 Prato c/o Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, email direttore@centropecci.it.

B. Ogni comunicazione diretta al Comitato Arte ed Artisti che pervenga ad un recapito diverso dalla Sede del Comitato Arte ed Artisti è priva di valore.

Art. 36 “Sede del Comitato Collezioni Pubbliche”

A. La Sede del Comitato Collezioni Pubbliche è in Circonvallazione Aurelia 72, 00165 Roma c/o Quadriennale di Roma-Villa Carpegna, email sarah.cosulich@quadriennaleroma.org.

B. Ogni comunicazione diretta al Comitato Collezioni Pubbliche che pervenga ad un recapito diverso dalla Sede del Comitato Collezioni Pubbliche è priva di valore.

Art. 36 Forma delle comunicazioni e degli atti

A. Il Guardiano, il Trustee e Comitati decidono la forma specifica delle loro comunicazioni interne e le modalità relative ad Autorizzazioni, Disposizioni Vincolanti, Opinioni e Decisioni dei Comitati purché:

1. abbiano almeno forma scritta;
2. rechino prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario;
3. intercorrano fra le rispettive Sedi.

B. Fermo quanto alla **Lettera A** che precede, qualsiasi Autorizzazione rilasciata, Disposizione Vincolante emessa o Opinione resa secondo i Termini del Trust deve specificare chiaramente a quale delle predette tre categorie appartenga.

C. L'accettazione del Trustee che succeda a quello in carica ha la forma necessaria prevista dalla legge italiana, ai sensi dell'art.4 della Convenzione,

per consentire il trasferimento del Fondo in Trust in suo favore.

D. Ogni modifica al Trust e la dichiarazione di intervenuta cessazione del Trust ha almeno la forma della scrittura privata autenticata.

E. Le forme suddette possono sempre essere semplificate dal Trustee, salvo il rispetto delle forme obbligatoriamente previste dalla legge italiana.

Art. 37 Modifiche del Trust

A. Il Trustee, con l'Autorizzazione del Guardiano, può modificare le Disposizioni del Trust nel rispetto dello Scopo e, qualora il Trust venga iscritto nell'anagrafe tributaria delle Onlus, o nel Registro degli Enti del Terzo Settore, nel rispetto della normativa di riferimento.

B. Il Trust, come risultante per effetto delle modifiche apportate ai sensi della **Lettera A.** che precede, sono riportate nella Pagina Pubblica.

Le parti espressamente e concordemente esonerano il Notaio rogante dalla lettura della documentazione allegata, dichiarando di ben conoscerla.

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura, alla presenza delle testimoni, ai Signori comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con me, assieme ai testimoni, lo sottoscrivono, essendo le **ore**

Consta di 13 (tredici) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 24 (ventiquattro) intere e parte della venticinquesima.